



**TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE DI UDIENZA**

artt. 567, 480 e segg. C.P.P.

penale.tribunale.perugia@giustiziacert.it

N. 2052/2020 R.G. Dib.

N. 2155/2018 R.G. Not. reato

Il giorno 18.01.2023 alle ore 10.40 in PERUGIA davanti al Giudice **Dr. Serena CILIBERTO** con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Dr. Cristiano Sborzacchi che, espressamente autorizzato, si avvale dell'ausiliario tecnico per la fonoregistrazione per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 2052/2020 R.G. Dib. nei confronti di: Signal Mare

Sono presenti: il Pubblico Ministero Dr. Raffaele Cantone

L' imputato

- **SIGNAL MARE: assente**

Assistito e difeso di ufficio dall'Avv. Perticarò del Foro di Perugia, assente oggi sostituita dall'Avv. Billi per delega orale

Preliminarmente si rileva che la lista testi trasmessa dal difensore dell'imputato in data 28 dicembre 2022 deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva, atteso che la prima udienza dibattimentale durante la quale sono state formulate le richieste istruttorie è stata celebrata il giorno 15 giugno 2022.

Il Giudice dà atto che è pervenuta istanza da parte dell'Avv. Perticarò con la quale lo stesso manifesta la volontà di essere rimesso in termini per richiedere riti alternativi, e contestualmente formula richiesta di definizione del processo ai sensi dell'art 438 CPP.

L'Avv. Billi si riporta all'istanza;

Il Pm si oppone e ne chiede il rigetto.

Il Giudice alle ore 10.42 si riserva e si ritira in Camera di Consiglio e si pronuncia come da Ordinanza che si allega al presente verbale

L'Avv. Billi produce documentazione medica a sostegno della propria istanza

Il Giudice, preso atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione in termini, accoglie la richiesta di rito abbreviato, acquisisce la documentazione offerta dalla difesa ed invita le parti alla discussione; il Pm produce il proprio fascicolo

Il Giudice dispone procedersi nelle forme del giudizio abbreviato e invita le parti a concludere:

- Il PM chiede pronunciarsi sentenza di condanna a mesi 6 di reclusione

- La DIFESA dell'imputato chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione, in subordine minimo della pena e concessione dei benefici di legge ove concedibili

Il Giudice alle ore 12.06 si ritira in camera di consiglio

Alle ore 12.20 il Giudice torna in aula ed emette sentenza dando lettura del dispositivo riservandosi la motivazione in giorni 15

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.20 dando atto che la riproduzione fonografica è terminata e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi in un involucre portante l'indicazione del processo, le generalità dell'imputato e la data di udienza (art.49 D. Lvo 271/89).

**L'Assistente Giudiziario
Dr. Cristiano Sborzacchi**

**IL GIUDICE
Dr. Serena Ciliberto**

Ordinanza

Il Giudice, dott.ssa Serena Ciliberto, rileva quanto segue.

All'udienza del 18 gennaio 2023, la difesa dell'imputato ha depositato istanza con la quale ha richiesto la rimessione nel termine per presentare giudizio abbreviato a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del D.Lgs 150/2022 alla data del 30 dicembre 2022.

Il suddetto Decreto ha infatti inserito il comma 2 bis all'art. 442 c.p., con il quale si prevede che, quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna inflitta a seguito di giudizio abbreviato, la pena è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

La difesa ha motivato l'istanza ritenendo la norma di carattere sostanziale, con conseguente applicazione del principio di retroattività favorevole ex art. 2, comma 2, c.p.

Il Tribunale ritiene che la questione sottoposta al suo esame debba essere risolta nel solco di precedenti arresti di legittimità che, rispetto ad analoghi mutamenti *in melius* degli effetti connessi alla scelta del rito abbreviato, hanno applicato il principio per cui il regime premiale sancito dall'art. 442 c.p.p., pur avendo carattere processuale, ha tuttavia effetti sostanziali in quanto comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole.

In particolare, la Corte di Cassazione ha applicato tale principio alla modifica effettuata con l. 103/2017 all'art. 442 c.p.p., comma 2, c.p.p., che ha ampliato l'effetto premiale connesso alla scelta rito nell'ipotesi di contravvenzione (Cass. pen. Sez. IV, ud. 13/02/2019, 25-03-2019, n. 12881; Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017 dep. il 2018, Del Prete, Rv. 271752).

In quella contesto è stato peraltro ricordato come l'art. 442, comma 2, c.p.p., determinando effetti sostanziali, deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, p. 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25 Cost., comma 2), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa.

E' stato anche sottolineato che, sebbene l'art. 442 c.p.p., si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell'imputato successiva al reato, da un lato, la diminuzione o sostituzione della pena è senz'altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 25 Cost., comma 2, sicché ne consegue che i profili processuali sono intimamente ed inscindibilmente connessi a quelli sostanziali.

In definitiva, è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p., pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., comma 2, essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall'imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell'eventuale aumento per la ritenuta continuazione (Sez. 6, n. 9622 del 10/09/1992 ud., dep. 02/10/1992, rv. 191857), e che, comunque, la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata 3 dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali.

Tanto premesso, si deve ritenere che tali principi valgono anche in relazione al neo-introdotta art. 442, 2 comma bis, c.p.p., in quanto la norma, pur collegando l'effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito, si connette comunque a una scelta processuale dell'imputato avente ricadute sostanziali sulla pena irrogata. Pertanto, in applicazione dell'articolo 2 c.p., l'istanza di restituzione nei termini per proporre richiesta di rito alternativo deve essere accolta.

COPIA



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Penale

in composizione monocratica, nella persona del giudice **dott.ssa Serena CILIBERTO**, nella pubblica udienza del giorno **18 gennaio 2023**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Visti gli articoli 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara **SIGNAL Malik** responsabile dei reati a lui ascritti e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, riconosciuta la circostanza di cui all'articolo 89 c.p., tenuto conto della riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 163 c.p. dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per cinque anni alle condizioni di legge.

Visto l'articolo 240 c.p. ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Così deciso in PERUGIA, il 18 gennaio 2023

IL GIUDICE
dott.ssa Serena CILIBERTO

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name of the judge.